



# Studio Manfredi

## Commercialisti Revisori Avvocati

**Circolare n. 10**

**26.06.2019**

*Ai clienti dello Studio.*

*Loro sedi*

### **REGOLE SULLA EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE**

**DAL 01.07.2019**

A far data dal **01.07.2019**:

- la fattura immediata può essere emessa **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). Il "Decreto crescita" in corso di conversione, prevede **l'allungamento del termine a 12 giorni**.
- Nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

Considerato che il SdI "attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che **la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**

Di seguito viene riportato l'esempio proposto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/E del 17.06.2019.

### Esempio 1

Per una **cessione effettuata il 28.9.2019**, la fattura immediata:

- può essere **emessa** (ossia generata ed inviata al Sdl) **il medesimo giorno**.

In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.9.2019";

- può essere **generata il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al Sdl nei 10 giorni successivi** (ad esempio, l'8.10.2019).

In tal caso:

– dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al Sdl) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;

– nel campo "Data" del file fattura va indicato "28.9.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;

- può essere **generata ed inviata al Sdl in uno dei 10 giorni** intercorrenti tra il 28.9 e l'8.10.2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28.9.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

### **FATTURAZIONE DIFFERITA**

Resta la possibilità per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, **emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, va evidenziato che l'Agenzia specifica che:

*"laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – **sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione**".*

Di seguito viene riportato l'esempio proposto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/E del 17.06.2019.

**Esempio 2**

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.

La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, **indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione**, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo "Data" può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

**REGISTRO FATTURE EMESSE**

Con l'introduzione della fattura elettronica non viene meno l'obbligo di un'ordinata contabilità, *"così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta."*

Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione / registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si debba / possa procedere ad annotazioni separate. A titolo esemplificativo l'Agenzia propone il seguente caso.

28.9.2019 <b>effettuazione</b> operazione	8.10.2019 emissione (invio al SdI) della fattura n. 1.000 con data 28.9.2019	annotazione nel registro fatture emesse entro il <b>15.10.2019</b>	<b>fattura n. 1.000 con data 28.9.2019</b>
---	---	--	--

1.10.2019 <b>effettuazione</b> operazione	<b>1.10.2019 contestuale emissione e registrazione della fattura n. 990</b>	<b>fattura n. 990 con data 1.10.2019</b>
---	---	--



*"i principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1.000 del 2019) possa essere **distinta** da quelle emesse nelle more (... **fattura immediata emessa il 1°***

*ottobre, con il numero 990 per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata).*

*Resta la **piena libertà** dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto idoneo)".*

La soluzione operativa da adottare deve essere considerata tenendo conto del gestionale utilizzato.

Nel registro inoltre deve essere **indicato il numero progressivo e la data di emissione di ogni fattura**. Vista la necessità di effettuare la corretta liquidazione dell'imposta IVA è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo "Data" del file della fattura elettronica.

## **REGISTRO ACQUISTI**

In merito alla soppressione dell'obbligo di numerazione progressiva delle fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati, l'Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva alle fatture / bollette doganali;
- la soppressione della numerazione non ha fatto venir meno l'obbligo di annotare nel registro acquisti i citati documenti attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.

Sempre nell'ambito del DL n. 119/2018 è previsto che dal 2020 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. La convalida / integrazione dei dati proposti comporterà il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri in esame di cui ai citati artt. 23 e 25.

**Tale previsione non è applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata per cassa** che pertanto dovranno continuare ad annotare cronologicamente nei registri i ricavi percepiti e le spese sostenute. Detto obbligo di tenuta dei registri non verrà meno neppure per i soggetti che hanno esercitato l'opzione in base alla quale opera la presunzione che la data di registrazione dei ricavi e delle spese rappresenta anche la data di incasso / pagamento.